



COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25070 – TEL 036585119 – FAX 036585555 – C.F. 00735630170 – P.IVA 00576260988

REGOLAMENTO

INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA

**(Art. 93 commi 7-bis, 7-ter, 7 quater e 7-quinquies
D.lgs n.163/2006)**

Allegato delibera C.C. n. 33 del 26.11.2015

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del [decreto legislativo 12 aprile 2006](#), n.163 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche durante le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.
2. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'opera pubblica, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Dirigente potrà erogare i citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione delle opere pubbliche o lavori.
3. Restano, in ogni caso, esclusi dagli incentivi le attività, ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione ([DPR n. 207/2010](#)) e relativi allegati, qualificate come lavori di manutenzione, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di eventuali attività di progettazione.
4. In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle sue attività, nell'ambito delle progettazioni, sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività relative alle fasi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo e nomina del RUP, sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto al Settore Lavori Pubblici, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica

il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo (ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione, quando previsto dall'art. [141](#) del [D.Lgs. 163/2006](#)), nonché, su proposta del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 4. Modalità e criteri di ripartizione

1. A seguito di accordo integrativo, sono state determinate le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo, in base ai quali il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, erogherà gli incentivi secondo le percentuali definite anch'esse nel citato accordo.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito per un importo non superiore al 1,6% (pari all'80% del 2%).

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione di un importo non superiore al 1% (pari all'80% del 1,25%).

4. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente, e tengono conto delle disposizioni legislative che ancorano parte di tali incentivi al rispetto dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica e al costo della stessa nella sua fase di realizzazione.

5. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis del d.lgs.163/2006 e ss.m.ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. [132, comma 3](#), [D.Lgs. n. 163/2006](#). Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.

6. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. [132, comma 3](#), del [D.Lgs. n. 163/2006](#). Per le attività di progettazioni le penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'amministrazione riferite a carenze progettuali.

7. La tabella A, sotto riportata, evidenzia gli incentivi distribuibili nelle varie fasi di progettazione, attribuendo. Resta inteso che, per le opere pubbliche di minore dimensione, è possibile che la progettazione definitiva ed esecutiva siano contenute in un solo documento. Spetta al Dirigente del Settore Lavori Pubblici definire, sulla base della certificata complessità dell'opera pubblica, la percentuale fino ai limiti massimi indicato nei punti 2 e 3 e nella tabella A sotto riportata.

tabella A		
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE INTERNO (80% Incentivo)		
	Ripartizione	Liquidazione
Solo Responsabile del Procedimento	50,00%	50% Bando – 50% Collaudo
Progettazione preliminare definitiva esecutiva e DL	100,00%	50% Esecutivo – 50% Collaudo
Solo Direzione lavori	100,00%	Collaudo
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 60% Parcella Professionista		Approvazione

8. La liquidazione avviene per fasi, come evidenziato nella tabella A.

- del rispetto dei tempi con attribuzione, in base al ritardo nella realizzazione dell'opera pubblica, di una percentuale fino al 15%. I criteri da utilizzare per l'erogazione della citata percentuale, da confrontare e certificare rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo, sono i seguenti: a) in caso di rispetto dei tempi previsti la percentuale sarà pari al 15% totale previsto; b) in caso di ritardo inferiore a 60 giorni la percentuale massima prevista non potrà essere superiore al 7,5%; c) in caso di ritardo superiori a 60 giorni ma inferiori a 120 giorni la percentuale non potrà essere superiore al 3%; d) nulla è dovuto in caso di ritardo superiore a 120 giorni;
- rispetto dei costi previsti nella progettazione esecutiva secondo il seguenti criteri: a) in caso di rispetto dei costi previsti la percentuale da liquidare sarà pari al 15%; b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale massima sarà fino al 7,5%; c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale non potrà essere superiore al 3%; d) nulla è dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%.

9. In caso di affidamento all'esterno delle attività di progettazione, salvo il Responsabile Unico del Procedimento le cui percentuali, restano valide le percentuali previste per le attività di direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione qualora affidate al personale interno, di cui una parte di incentivo per la fase di esecuzione sarà dato anche al R.U.P..

Art. 5. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Nella fase di predisposizione dell'opera pubblica il Dirigente del Settore Lavori Pubblici inserisce nel quadro economico la quota di incentivi legati alla redazione delle varie fasi della progettazione, prevedendo che ad ogni fase della progettazione corrisponda la parte relativa alla remunerazione degli incentivi secondo le seguenti percentuali:

- In caso di sola progettazione preliminare svolta all'interno, la percentuale da inserire nel quadro economico non potrà essere superiore al 25% dell'incentivo massimo attribuibile (es. per opera sotto la soglia comunitaria la quota di incentivo potrà al massimo essere pari al $25\% \times 1,6\% = 0,4\%$ dell'importo a base d'asta esclusa l'IVA; per le opere pubbliche oltre la soglia comunitaria l'incentivo massimo potrà essere pari al $25\% \times 1\% = 0,25\%$), il valore ottenuto andrà moltiplicato per la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A;
- In caso di progettazione preliminare ed definitiva l'importo massimo sarà pari al 50% dell'incentivo massimo attribuibile (es. per opera sotto la soglia comunitaria la quota di incentivo sarà pari al $50\% \times 1,6\% = 0,80\%$ dell'importo a base d'asta esclusa l'IVA; per le opere pubbliche oltre la soglia comunitaria l'incentivo sarà pari al $50\% \times 1\% = 0,50\%$) il valore ottenuto andrà

moltiplicato per la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A;

- In caso di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l'incentivo massimo potrà essere pieno e distribuito secondo la percentuale prevista per ogni attività espletata secondo la suddivisione operata nella tabella A.

2. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente alle parti affidate all'esterno.

3. Trattandosi di percentuale massima attribuibile, sarà cura del dirigente del Settore Lavori Pubblici evidenziare, in ragione della complessità dell'opera pubblica, nella fase di liquidazione degli incentivi la complessità dell'opera pubblica realizzata e la correlata attribuzione dei relativi incentivi.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 6. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7. Polizza assicurativa. Penalità per errori od omissioni progettuali

L'Amministrazione comunale è tenuta ai sensi dell'art. 270 del d.p.r. n. 207/2010 a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; e ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, nei limiti degli importi previsti nella tabella A di cui al precedente art. 4, previa verifica dei contenuti di una specifica relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Servizio Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche.

4. Essendo gli incentivi inseriti nel fondo delle risorse decentrate, sarà cura del dirigente prima che l'ufficio del Personale effettui l'erogazione, comunicare l'importo inserito nel quadro economico che andrà in economia di bilancio e stralciato dal quadro economico dell'opera pubblica. Il valore degli incentivi da distribuire al personale dipendente, si effettuerà da parte del Servizio Personale rendendo indisponibile la quota IRAP, con correlata diminuzione del valore iscritto nel quadro economico, e successivamente decurtata degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Solo dopo i citati adempimenti il Servizio Personale liquiderà gli importi al personale dipendente che abbia partecipato al progetto nella prima busta paga utile.

5. Sarà cura del Dirigente del Settore Lavori Pubblici comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera pubblica che prevedano gli incentivi, al Servizio Personale al fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.

Capo V Norme finali

Art. 9. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 10. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati fino alla data del 18/08/2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del [D.L. 90/2014](#), i quali continueranno ad essere erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.